

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 579

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

**Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante
«Nuove disposizioni per le zone montane»**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della marginalizzazione e della scomparsa delle attività produttive di montagna si accresce di anno in anno e, con esso, aumenta l'esigenza di dare concrete risposte al problema del declino dell'economia montana.

Anche se è difficile quantificare il beneficio apportato all'intera collettività dall'agricoltura montana, essa rappresenta indubbiamente benefici diffusi per la collettività, il cui costo però tende a gravare unicamente su coloro che tali attività intraprendono.

È difficile effettuare una compiuta stima economica del danno che deriva dall'abbandono della montagna e dell'agricoltura montana, ma certo esso contribuisce in maniera consistente alla recrudescenza di alluvioni, frane, smottamenti ed esondazioni che talvolta sono causa di perdita di vite umane.

Tra gli scopi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, c'è indubbiamente anche quello di affrontare risolutamente quest'emergenza che causa la perdita di risorse naturali, oltre ad incalcolabili danni per l'assetto del territorio e per il valore paesaggistico delle aree interessate, contrastando il fenomeno della diminuzione della popolazione montana e di quella agricola in particolare, che ha sempre esercitato un importante ruolo socio-economico e ambientale.

Nella citata legge mancano peraltro provvedimenti veramente incisivi, quali solo pos-

sono essere la permuta o l'acquisto di terreni a costi fiscali e burocratici nulli e l'indivisibilità futura delle aziende agricole montane.

Da queste valutazioni è scaturita l'esigenza di redigere il presente disegno di legge, per porre l'agricoltura di montagna nelle condizioni non solo di sopravvivere, ma anche di conoscere una stagione di sviluppo durevole. Nell'interesse dei produttori agricoli della montagna si vogliono creare le condizioni idonee per il rilancio dell'economia rurale montana (agricoltura, silvicoltura, zootecnia) puntando sostanzialmente sulla ricomposizione di aziende agricole montane che, a similitudine dal maso chiuso altoatesino, siano sufficienti per un nucleo familiare.

In particolare l'articolo 1 sottolinea appunto lo scopo, che si prefigge il presente disegno di legge, di favorire nelle zone di montagna la costituzione di aziende agricole, incentivando l'iniziativa imprenditoriale attraverso una serie di agevolazioni fiscali, esenzione dall'imposta di registro o di altro genere e creditizie, accensione di mutui a tasso agevolato, come disposto dall'articolo 2. All'articolo 2 è inoltre previsto che siano le regioni e le province a disciplinare con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. La presente legge ha anche lo scopo di favorire nelle zone di montagna la costituzione e il mantenimento di aziende agricole, che abbiano una superficie sufficiente per un nucleo familiare e, inoltre, di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto giovanile».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Conservazione dell'identità dell'azienda agricola*) - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, l'accensione di mutui decennali

al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni.

3. Per gli scopi di cui al comma 2 è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo massimo di 10 miliardi di lire annue. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la costituzione, la superficie minima indivisibile, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio».

2. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.